

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI ALL'ORDINE

LEGGI DI RIFERIMENTO

A) Art. 7, comma 6 del D.L. n. 165 – 30 marzo 2001

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale interno in servizio le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali ad

ESPERTI DI COMPROVATA ESPERIENZA

determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;

B) Art. 110, commi 2, 3 e 6 del D.L. n. 267 – 18 agosto 2000

Comma 2 ... omissis “Il regolamento stabilirà i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva”;

Comma 3 ...omissis”La durata dei contratti non potrà essere superiore al mandato elettivo del Consiglio Direttivo Il trattamento economico equivalente a quello previsto per il personale degli Enti locali dei vigenti CCNL può essere integrato con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato”

Comma 6 “Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”.

C) Art. 3 commi 18, 44, 55, 56, 57 e 76 legge n. 244 – 24 dicembre 2007

Comma 18 “I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante”.

Comma 44 “Il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell’ambito di lavoro autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, Enti pubblici economici e non economici, enti di ricerca, Università non può superare quello del primo Presidente di Corte di Cassazione”

... *omissis*...il limite non si applica alle attività di natura professionale ed ai contratti d’opera.

Comma 55 “L’affidamento da parte degli Enti locali di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio Direttivo”

Comma 56 “Con il regolamento saranno fissati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione”

Comma 57 riguarda il controllo della Corte dei Conti;

Comma 76 “Al comma 6 dell’art. 7 del D.L. n. 165 – 30 marzo 2001 le parole: di provata competenza sono sostituite da “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.

Art. 1

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale e/o le collaborazioni coordinate e continuative
Il presente Regolamento disciplina altresì il regime di pubblicità da adottare a seconda dei casi al fine di garantire la legittimità del conferimento degli incarichi suddetti.
- 1.2. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi in materia riportate per esteso, per gli articoli pertinenti, in prima pagina.

Art. 2

INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

- 2.1. Considerato che l'Ordine:
 - 2.1.1. può promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti nelle diverse branche dell'ingegneria ed in particolare:
 - 2.1.2. può effettuare attività di studio e di ricerca per contribuire all'aggiornamento professionale dei propri iscritti.
 - 2.1.3. può instaurare rapporti di collaborazione e di scambio con istituti di ricerca, Università ed aziende allo scopo di fornire l'interscambio di professionalità fra i soggetti citati e gli iscritti all'Albo.
 - 2.1.4. può designare i rappresentanti dell'Ordine presso Commissioni Enti ed Amministrazioni di carattere comunale e provinciale.

- 2.1.5. può esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo nel rispetto del Codice Deontologico.
- 2.1.6. può gestire la camera arbitrale istituita presso l'Ordine in controversie tecniche coerenti con la professione dell'ingegnere.
- 2.1.7. può interporre, se necessario, nelle controversie fra iscritti o fra un iscritto e soggetti diversi, a fini di conciliazione.
- 2.1.8. può fornire agli iscritti consulenze legali e fiscali nonché pareri di congruità delle parcelle professionali ovvero procedere alla liquidazione delle stesse.
- 2.1.9. può esprimere pareri ovvero rispondere a quesiti formulati dagli iscritti in materia di competenze e tariffe professionali.

e che alle innumerevoli necessità che scaturiscono dalle attività elencate l'Ordine può far fronte solo con la creazione di apposite Commissioni, gruppi di studio e gruppi di lavoro, per ciascuna di tali attività sopra elencate in via non esaustiva si prevede ed è indispensabile la nomina di uno o più "referenti" responsabili, con compiti di coordinamento e gestione della disciplina affidata.

In più potrà manifestarsi necessaria la nomina di un "supervisore-coordinatore" di tutte le attività citate.

- 2.2. Il Consiglio Direttivo verificata l'impossibilità di affidare al personale interno in servizio all'Ordine la gestione completa delle singole Commissioni e dei singoli gruppi di studio e di lavoro e/o della supervisione complessiva, stabilisce con il presente Regolamento il ricorso, per i casi sopra citati, a collaborazioni esterne, così come definito al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento.
- 2.3. In relazione agli elementi individuati, l'ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta tenuto conto dei

requisiti indicati al comma 76 – art. 3 . Legge 244 e determina: durata, luogo, oggetto, compenso per la singola collaborazione, tenuto conto della disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.

- 2.4. Relativamente al prezzo, può essere fatto ricorso a ricognizioni presso associazioni di categoria, altre amministrazioni ed altri soggetti economici al fine di individuare un compenso di riferimento che sia congruo con la prestazione richiesta.

Art. 3

INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI AFFIDAMENTO

- * Per tutti gli incarichi con compenso al di sotto dei 20.000 € il Consiglio Direttivo dell'Ordine, individuata la professionalità a propria inappellabile discrezione più idonea a svolgere l'incarico da assegnare, procede all'affidamento diretto, senza il ricorso a procedure comparative.

 - * Il Consiglio Direttivo dell'Ordine stabilisce per gli incarichi che superano la soglia sopra indicata, di adottare il criterio "comparativo" così come specificato nei commi che seguono.
- 3.1. L'ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale dovranno essere evidenziati i seguenti elementi:
- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - b) la durata dell'incarico;

- c) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
 - d) il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, nonché il trattamento fiscale e previdenziale da applicare.
- 3.2. Nel medesimo avviso è specificato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
- 3.3. L'incarico da affidare secondo i criteri di cui al comma 3.1. deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo il quale stabilirà altresì la durata di pubblicazione dell'avviso.
- 3.4. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico è inoltre necessario:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
- 3.5. L'avviso così come sopra redatto e compilato dovrà essere reso pubblico attraverso la pubblicazione all'interno degli uffici dell'Ordine, nell'apposita bacheca, nonché sul sito web dell'Ordine, nell'apposita rubrica.

Art. 4

PROCEDURA COMPARATIVA

- 4.1. Il Consiglio Direttivo procede alla valutazione dei curricula presentati delegando uno o più consiglieri ovvero anche attraverso eventuali commissioni appositamente costituite.
- 4.2. Per ogni curriculum verranno valutati i seguenti elementi:
- a) la qualificazione professionale;
 - b) le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e il grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) la qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) le attitudini particolari allo svolgimento dell'incarico in questione;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico e dell'amministrazione committente.
- 4.3. Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo potranno essere previste, per collaborazioni di particolare contenuto e/o di durata superiore ai dodici mesi, colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte correlate con il contenuto e la finalità della collaborazione.
- 4.4. La procedura comparativa non costituisce procedura concorsuale e non sono previste classificazioni finali.
- La selezione del soggetto cui affidare l'incarico professionale avverrà nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- 4.5. L'affidamento determinato a seguito di procedura comparativa è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo e non è impugnabile.

- 4.6. E' prevista la possibilità di affidamento di più incarichi allo stesso professionista in correlazione all'esperienza pregressa ed alle tipologie progettuali degli incarichi da affidare.
- 4.7. A fronte di particolari tipologie di incarico, complessità e difficoltà di svolgimento dello stesso il Consiglio Direttivo potrà procedere a diverse modalità di affidamento.

Art. 5

ESCLUSIONI

- 5.1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
- 5.2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6

DURATA DEL CONTRATTO

- 6.1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare il contratto ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al

collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 7

**VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL
BUON ESITO DELL'INCARICO**

- 7.1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 7.2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito o alla rescissione anticipata del contratto.
- 7.3. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli già previsti ed autorizzati.

Art. 8

PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

- 8.1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e all'interno degli uffici nell'apposita bacheca.

- 8.2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
- 8.3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.

Roma, 8 settembre 2009

SG/gf